

# AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO

21052 BUSTO ARSIZIO - Piazzale Prof. G. Solaro, 3  
(D.P.G.R. n. 70625 del 22.12.1997)

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

000700 25.08.2015

|-----|-----|  
N° DATA

adottata ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. della L. R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. IX/1104 del 23 dicembre 2010

OGGETTO:

**RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CON PERSONALE DEL  
COMPARTO SANITÀ - PROROGA DI MESI 24 AI SENSI DEL D.LGS N.  
81/2015.**

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che la dipendente Di Prima Piera, collaboratore professionale sanitario - infermiere a tempo determinato (12 mesi), è stata assunta, ai sensi dell'art. 31 del C.C.N.L. del 20.9.2001 e successive modifiche e integrazioni, con la deliberazione n. 644 dell'11.7.2014 e con il contratto individuale di lavoro in data 22.8.2014 prot. n. 23076 a far data dall'1.9.2014 e fino a tutto il 31.8.2015;

Vista la nota, acquisita agli atti d'ufficio, a firma del Responsabile SITRA del Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio, favorevolmente approvata dal Dirigente SITRA Aziendale, con la quale viene chiesta, la proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato della sopracitata dipendente;

Richiamato il D.Lgs. 81/2015 che contiene, tra l'altro, la disciplina organica dei contratti di lavoro ed in particolare l'art. 19 in materia di "apposizione del termine e durata massima";

Visti:

- la direttiva 1999/70/CE del consiglio dell'unione europea del 28/6/1999 applicativa dell'accordo quadro sui contratti a tempo determinato;
- l'art. 36 comma 5 ter del D.Lgs. 165/2001 sull'utilizzo di contratti di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni;
- l'art. 31 del CCNL Comparto Sanità integrativo del 20/9/2001;

# AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO

21052 BUSTO ARSIZIO - Piazzale Prof. G. Solaro, 3  
(D.P.G.R. n. 70625 del 22.12.1997)

Richiamato l'art. 19 bis della L. Regione Lombardia 33/2009 come inserito dall'art. 1 della L. Regione Lombardia 1/2014 in base al quale "Le aziende sanitarie ottemperano alle disposizioni di principio di cui agli articoli 6 e 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ferma restando la facoltà di ricorrere ad assunzioni di personale a tempo determinato e ad altre tipologie di rapporti di lavoro flessibili strettamente necessarie al fine di garantire le attività di emergenza e urgenza e i livelli essenziali di assistenza. La Giunta regionale fornisce indicazioni in ordine al personale indispensabile ad assicurare le finalità di cui al primo periodo e procede annualmente alla verifica del rispetto, da parte delle aziende, delle condizioni e dei limiti di cui al presente comma. ....";

Dato atto che, in base ai principi già contenuti nell'art. 4, 5 comma della L. 189/2012 di introduzione del comma 4 ter dell'art. 10 del D.lgs. 368/2001, le assunzioni e le proroghe del personale del ruolo sanitario del SSN non sono soggette a limiti specifici tenuto conto della necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza,

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della S.A. Risorse Umane e Relazioni Sindacali, di cui alla proposta pervenuta in data 06.08.2015, registrata al progressivo n. 668 ed acquisita agli atti della S.A. Segreteria Affari Generali e Legali;
- l'attestazione di regolarità contabile espressa da parte del Responsabile della S.A. Risorse Economico finanziarie, come da documentazione acquisita agli atti della S.A. Segreteria Affari Generali e Legali;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di prorogare, ai sensi dell'art. 21 del D.L.vo n. 81/2015, il rapporto di lavoro a tempo determinato della dipendente Di Prima Piera, collaboratore professionale sanitario - infermiere a tempo determinato (12 mesi) fino a tutto il 31.8.2017, alle condizioni già in atto previste nel contratto individuale di lavoro sottoscritto;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Medico del Presidio Ospedaliero di Saronno, Dr. Paolo Valentini, in sostituzione del Direttore Sanitario, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

DELIBERA

1° - per quanto esposto in premessa, di prorogare, ai sensi dell'art. 21 del D.L.vo n. 81/2015, il rapporto di lavoro a tempo determinato della dipendente Di Prima Piera, collaboratore professionale sanitario - infermiere a tempo determinato (12 mesi) fino a

# AZIENDA OSPEDALIERA

## OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO

21052 BUSTO ARSIZIO - Piazzale Prof. G. Solaro, 3  
(D.P.G.R. n. 70625 del 22.12.1997)

tutto il 31.8.2017, alle condizioni già in atto previste nel contratto individuale di lavoro sottoscritto;

2° - di dare atto che l'onere del presente provvedimento ammonta a € 8.182,76 oltre oneri riflessi a carico dell'Ente e trova copertura nel budget del costo del personale assegnato per l'anno 2015 e sarà registrato al conto 7.08.2.11.010 "Competenze fisse stipendiali comparto sanitario tempo determinato" del Conto Economico del Bilancio dell'Azienda anno 2015 come da attestazione del Responsabile della S.A. Risorse Economico Finanziarie;

3° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 18, comma 9, della L.R. 33/2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Armando Gozzini)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Elisabetta Fabbrini)

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.  
(Dr. Paolo Valentini)

COPIA IN PUBBLICAZIONE